



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 212 del 19 DIC 2016 del Presidente della Provincia.

Oggetto: Regolamento per la costituzione e ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 163/2006 – Approvazione.

L'anno duemilasedici il giorno 19.00 del mese di dicembre, alle ore 14.00 presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 485 del 30.12.2011 è stato approvato il Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006;
- gli articoli 13 e 13-bis del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014 n. 114, hanno abrogato la disciplina del cd. "incentivo Merloni" e l'hanno riscritta per intero;
- le disposizioni abrogate prevedevano la remunerazione dei seguenti dipendenti delle amministrazioni:
 - con il 2% dell'importo posto a base di gara, "per ogni singola opera o lavoro...il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché...i loro collaboratori" (art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006);
 - con il 30% della tariffa professionale, "per (ogni) atto di pianificazione comunque denominato...i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto" (art. 92, comma 6 del D.Lgs. 163/2006);
- la nuova disciplina (entrata in vigore il 19/08/2014) è stata inserita nell'art. 93 del D.Lgs. 163/06, aggiungendo i commi da 7-bis a 7-quinquies che, in parte, ripropongono la precedente e che testualmente recitano:
 - "7-bis. Le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
 - 7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
 - 7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
 - 7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo."

Dato atto che:

- l'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dal 19 aprile u. s. (data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 91 e di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti), ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominato fondo per la progettazione ed ora trasformato in fondo per le funzioni tecniche;

- il citato articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 ai commi 2, 3, 4 e 5, recita:
 - comma 2. *“A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*
 - comma 3. *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale disposizione.*
 - comma 4. *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*
 - comma 5. *Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.”*

Richiamata la delibera n. 18 della Corte dei Conti. Sez. Autonomie del 13 maggio 2016 n. 18, con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha fornito talune precisazioni in merito ai principi di diritto circa gli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, precisando che:

- *“Il riconoscimento dell'incentivo alla progettazione di cui all'art. 93 comma 7-ter del d.lgs. n. 163/2006 in favore del responsabile unico del procedimento non presuppone necessariamente che l'intera attività di progettazione sia svolta all'interno dell'ente”.*
- *“La nozione di “collaboratori” di cui al comma 7-ter dell'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 fa riferimento alle professionalità – di norma tecniche - all'uopo individuate in sede di costituzione dell'apposito staff, le quali devono porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere per la realizzazione dell'opera a regola d'arte e nei termini preventivati.”*
- *“Gli incentivi previsti e disciplinati dai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 possono essere riconosciuti ed erogati in favore delle figure professionali interne esplicitamente individuate dalla norma che svolgano le attività tecniche ivi previste, anche in presenza di progettazione affidata non integralmente a soggetti estranei ai ruoli della stazione appaltante e dagli stessi realizzata.”*

“(…) In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett. rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di “incentivazione per funzioni tecniche”. Disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lgs. n. 50/2016 rubricato “Esecuzione”, che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera. Queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell'articolata disciplina transitoria contenuta negli articoli 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016.

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 10/2016 della sezione autonomie della Corte dei Conti, depositata il 23 marzo 2016 che con particolare riguardo all'esclusione degli interventi di manutenzione dall'incentivazione in argomento afferma che *“la corretta interpretazione dell'articolo 93, comma 7-ter, D.Lgs. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal D.L. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n. 11/2016, è nel senso dell'esclusione dall'incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria.”*

Dato atto che:

- l'adozione di un nuovo Regolamento costituisce presupposto necessario per la corretta erogazione dei compensi a favore dei dipendenti interessati, relativamente alle attività comprese in progetti attivi alla data del 19/08/2014, che risultavano non ancora concluse a tale data e alle attività comprese in progetti successivi alla data del 19/08/2014 e concluse alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (19/04/2016) che ha introdotto un'ulteriore modifica normativa;
- il regolamento deve disciplinare anche criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto;

Rilevato che:

- le norme contenute nella presente proposta di Regolamento hanno validità esclusivamente: a) per le attività comprese in progetti attivi alla data del 19/08/2014, che risultavano non ancora concluse a tale data; b) per le attività comprese in progetti successivi alla data del 19/08/2014 e concluse alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (19/04/2016);
- per la fattispecie a), sono da ritenersi "concluse" le attività di progettazione con l'adozione del provvedimento di approvazione del progetto entro il 18/08/2014 e per la fase esecutiva con la redazione del verbale di fine lavori entro il 18/08/2014;
- per i progetti esecutivi approvati entro il 18/08/2014, l'importo destinato agli incentivi rimane regolamentato dalle disposizioni normative previgenti e la liquidazione delle attività concluse entro il 18/08/2014, come precedentemente definite, avverrà secondo le modalità contenute nel Regolamento approvato con deliberazione di G.P. n. 485 del 30.12.2011;
- la liquidazione delle attività non concluse entro il 18/08/2014 avverrà sulla base delle disposizioni della presente proposta di Regolamento, fino all'entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 (19/04/2016);
- per la fattispecie b), sono da ritenersi "concluse" le attività di progettazione con l'adozione del provvedimento di approvazione del progetto entro il 18/04/2016 e per la fase esecutiva con la redazione del verbale di fine lavori entro il 18/04/2016;
- le quote di incentivo maturate dal personale di qualifica dirigenziale dal 25/06/2014 (D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in legge 11/08/2014 n. 114), che non possono essere erogate, costituiscono economia di spesa;

Rilevato, altresì, che il suddetto Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il ricorso al personale interno con un notevole risparmio di spesa;

Dato atto che il presente regolamento sarà inviato alla RSU aziendale ed alle OO.SS. rappresentative;


Ritenuto di adottare la proposta di Regolamento per la ripartizione degli incentivi che si compone di tre parti: parte prima - Costituzione e ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui al D.Lgs. n. 50/2016; parte seconda - Costituzione e ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui al D.Lgs. 163/06; parte terza - Norme comuni.

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta;

Li,

19.12.2016

Il Segretario Generale
(Dott. Franco Nardone)



Visto il parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li,

Il Dirigente Settore Amministrativo Finanziario
(Dott.ssa Pierina Martinelli)



IL PRESIDENTE

Ritenuto doversi provvedere in conformità a quanto sopra.

Per le ragioni e considerazioni in premessa specificate.

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

- 1) **DI APPROVARE**, il Regolamento per la ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, che si compone di tre parti:
 - parte prima - Costituzione e ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
 - parte seconda - Costituzione e ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui al D.Lgs. 163/06;
 - parte terza - Norme comuni.
- 2) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla R.S.U. aziendale, alle OO.SS. rappresentative, al dirigente del settore Tecnico, al dirigente del settore Amministrativo Finanziario, ai responsabili di servizio.



PROVINCIA DI BENEVENTO

***Regolamento
per Incentivi
di Progettazione***

Approvato con delibera del Presidente
n. 212 del 19.12.2016

INDICE

PARTE 1

COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016

| | |
|---|--------|
| Art. 1 - <i>Oggetto, finalità ed ambito di applicazione</i> | pag. 3 |
| Art. 2 - <i>Destinatari</i> | » 3 |
| Art. 3 - <i>Costituzione e gestione del fondo</i> | » 3 |
| Art. 4 - <i>Gruppo di Lavoro</i> | » 4 |
| Art. 5 - <i>Calcolo del Fondo per le funzioni tecniche</i> | » 4 |
| Art. 6 - <i>Ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche</i> | » 5 |
| Art. 7 - <i>Calcolo del Fondo per l'innovazione</i> | » 5 |
| Art. 8 - <i>Liquidazione</i> | » 6 |

PARTE 2

COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI CUI AL D.LGS. N.163/2006

| | |
|--|--------|
| Art. 9 - <i>Obiettivi e finalità</i> | pag. 7 |
| Art. 10 - <i>Quantificazione del Fondo per la realizzazione di opere pubbliche</i> | » 7 |
| Art. 11 - <i>Utilizzazione del fondo per la realizzazione di opere pubbliche</i> | » 8 |
| Art. 12 - <i>Incarichi</i> | » 8 |
| Art. 13 - <i>Ripartizione e liquidazione della incentivazione</i> | » 9 |
| Art. 14 - <i>Risparmi</i> | » 10 |

PARTE 3

NORME COMUNI

| | |
|--|---------|
| Art. 15 - <i>Informazione e pubblicità</i> | pag. 10 |
| Art. 16 - <i>Relazione periodica</i> | » 10 |
| Art. 17 - <i>Entrata in vigore</i> | » 10 |
| Art. 18 - <i>Compenso al personale della SUA Provincia di BN</i> | » 11 |
| Art. 19 - <i>Disposizioni finali</i> | » 11 |

PARTE 1
COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016

Art. 1

Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione

1. La parte 1 del presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016, relativamente alle attività poste in essere dal 19 aprile 2016.
2. Il regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l'attività connessa alla realizzazione di opere pubbliche, nonché per l'acquisizione di forniture e servizi.
3. La parte 1 del presente regolamento si applica alla programmazione ed esecuzione di opere, lavori pubblici, acquisizioni di forniture e servizi, così come indicati dalle disposizioni seguenti, affidati in via formale successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016.
4. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività che vengono qualificate come lavori, forniture o servizi ordinari.

Art. 2

Destinatari

1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'ente che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento per le attività nello stesso indicate. Esso non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
2. I destinatari delle incentivazioni sono i dipendenti che partecipano o collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti ed alla esecuzione dell'opera, della fornitura o del servizio.
3. Essi sono individuati nelle seguenti figure:
 - a) personale degli uffici tecnici e amministrativi che ha partecipato alla programmazione dell'opera, della fornitura o del servizio, alla verifica preventiva della progettazione, nelle forme stabilite dalla normativa vigente, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla redazione dei bandi e dei capitolati, all'esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;
 - b) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c) responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori, tecnici o amministrativi che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale degli uffici espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

Art. 3

Costituzione e gestione del Fondo

1. Il Fondo è costituito dalle somme stabilite dal presente regolamento per ogni opera, lavoro, servizio o fornitura che non sia qualificato come ordinario.

2. Il Fondo è allocato all'interno del fondo per le risorse decentrate, parte variabile, nella voce "articolo 15, comma 1, lettera k), CCNL 1 aprile 1999".

Art. 4
Gruppo di Lavoro

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché in generale dei compiti previsti dal presente regolamento in attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno o di altre pubbliche amministrazioni utilizzato dall'ente per lo svolgimento delle attività di cui in precedenza.
2. I componenti il Gruppo di lavoro sono individuati dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento.
3. Con l'atto di conferimento dell'incarico devono essere individuati:
 - il lavoro/servizio/fornitura;
 - l'importo presunto a base di gara;
 - il cronoprogramma per ogni funzione svolta;
 - il nominativo di ogni singolo dipendente con relativa categoria e profilo professionale ed i compiti assegnati;
 - i compensi massimi attribuibili a ciascun componente.

Art. 5
Calcolo del Fondo per le funzioni tecniche

1. Sono ammesse all'incentivazione tutte le attività connesse ai contratti di lavori pubblici ed a quelli di forniture/servizi di importo superiore a 10.000 euro non qualificati come ordinari.
2. Le risorse sono determinate sulla base dei seguenti parametri, tenendo conto dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa:

VOLUME FINANZIARIO (parametro 1)

| Importo posto a base di gara (in euro) | Peso |
|---|-------------|
| Fino a 500.000 | 1 |
| Da 500.001 a 1.000.000 | 0,95 |
| Da 1.000.001 a 2.000.000 | 0,90 |
| Da 2.000.001 a 5.000.000 | 0,85 |
| Oltre 5.000.000 | 0,80 |

COMPLESSITÀ OPERE PUBBLICHE (parametro 2a)

| Descrizione complessità | Peso |
|--|-------------|
| Opere o lavori che contengono tutti gli elementi indicati di seguito | 1 |
| Opere o lavori che contengono 3 elementi indicate di seguito | 0,95 |
| Opere o lavori che contengono 2 elementi indicate di seguito | 0,90 |
| Opere o lavori che contengono 1 elemento indicato di seguito | 0,85 |
| Opere o lavori che non contengono nessuno degli elementi indicate di seguito | 0,80 |

ELEMENTI DI COMPLESSITÀ

- a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità dei calcoli tecnici e computistici occorrenti.

COMPLESSITÀ APPALTI SERVIZI (parametro 2b)

| Descrizione complessità | Peso |
|----------------------------------|------|
| Servizi di particolare rilevanza | 1 |
| Servizi nei settori ordinari | 0,95 |
| Servizi di bassa complessità | 0,90 |

COMPLESSITÀ APPALTI FORNITURE (parametro 2c)

| Descrizione complessità | Peso |
|------------------------------------|------|
| Forniture di particolare rilevanza | 1 |
| Forniture nei settori ordinari | 0,95 |
| Forniture di bassa complessità | 0,90 |

L'ammontare del compenso attribuibile come incentivazione al personale è calcolato con la seguente formula $1,6 * \text{parametro 1} * \text{parametro 2a}$ (ovvero 2 b; ovvero 2 c).

Art. 6

Ripartizione del Fondo per le Funzioni tecniche

1. Il Fondo per le Funzioni tecniche è ripartito sulla base delle indicazioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.
2. In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle incentivazioni di cui al presente regolamento, le relative quote non possono essere ripartite tra il personale che ha svolto le altre attività e costituiscono economie.
3. Due o più funzioni svolte dallo stesso dipendente sono remunerate in modo cumulative con una diminuzione del 10% il cui gettito va in aumento dei compensi spettanti alle altre figure e non in economia.

Art. 7

Calcolo del Fondo per l'innovazione

1. Il 20% del 2%, cioè 0,4%, dell'importo posto a base d'asta per i lavori, le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento è destinato a:
 - acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di

efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 8 ***Liquidazione***

1. La liquidazione del fondo per le funzioni tecniche è disposta per il 50% successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Il restante 50% è erogato successivamente al collaudo.
2. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, i compensi per le funzioni tecniche sono decurtati in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.
3. Nel caso di ritardo dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 50/2016, i compensi sono ridotti in proporzione all'allungamento del tempo rispetto a quello inizialmente previsto.
4. La decurtazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 opera sui compensi fino al 50% per costi aggiuntivi e per ritardi, o fino al 25% in caso costi di aggiuntivi o di ritardi.
5. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31, c. 12, del D.Lgs. 50/2016 da parte del Nucleo di valutazione o OIV, con eventuale applicazione di penali nella misura fissata da tale organismo.
6. In sede di liquidazione dovrà essere accertato il non superamento nel corso dell'anno del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di accertamento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.
7. La liquidazione è disposta dal Dirigente/Responsabile e dà conto dei risultati raggiunti e, per ogni dipendente, del suo positivo apporto. La liquidazione è disposta da altro Responsabile nel caso di partecipazione diretta e/o di propri congiunti o affini all'erogazione dei compensi in oggetto.

PARTE 2

COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI CUI AL D.LGS. N. 163/2006

Art. 9

Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Esso disciplina la ripartizione del "Fondo per la realizzazione di opere pubbliche" per ogni singola opera e lavoro, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. In caso di appalti misti l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività e, per i responsabili di posizione organizzativa, all'incremento della indennità di risultato, anche al di là dei tetti dettati dalla normativa contrattuale.
5. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'ente che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento per le attività ivi previste. Esso non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 10

Quantificazione del Fondo per la realizzazione di opere pubbliche

1. Il "Fondo per realizzazione di opere pubbliche" è alimentato con risorse pari alla seguente percentuale dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa:
 - a) 1,7% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso fino ad 500.000 euro;
 - b) 1,6% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 500.001 e 1.000.000 di euro;
 - c) 1,5% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 1.000.001 e 2.500.000 di euro;
 - d) 1,4% per le opere e/o i lavori aventi importo superiore a 2.500.000 di euro.
2. Dall'importo a base di gara dell'opera e del lavoro deve essere scorporato il costo relativo a tutte le prestazioni professionali (es. calcolo cementi armati, ecc.), affidate a tecnici esterni.
3. Nel caso in cui sia attestata da parte del dirigente o dal responsabile uno dei fattori di complessità di cui al successivo comma 4 le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,1%; nel caso in cui i fattori di complessità siano due le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,2%; nel caso in cui i fattori di complessità siano tre le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,25% e nel caso in cui i fattori di complessità siano quattro le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,3%.
4. I fattori di complessità di cui al precedente comma 3 sono i seguenti:
 - a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
 - b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
 - c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto

studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità dei calcoli tecnici e computistici occorrenti.
5. Il “Fondo per la progettazione e l’innovazione” è inserito nel fondo per le risorse decentrate, parte variabile, all’interno della voce compensi previsti da specifiche norme di legge, articolo 15, comma 1, lettera k), del CCNL 1 aprile 1999.
6. L’importo dell’incentivo non è soggetto a diminuzione qualora in sede di gara di appalto si verificano dei ribassi.
7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell’incentivo sono previste nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del quadro economico del relativo progetto.
8. Nel caso in cui si determinino incrementi dei tempi e/o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell’articolo 16 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., depurato del ribasso d’asta offerto e senza calcolare i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 163/2006, i compensi sono ridotti fino al 50% per ritardi e costi aggiuntivi o fino al 25% in caso di ritardi o di costi aggiuntivi. Tali decurtazioni sono applicate in misura proporzionale rispetto ai costi ed ai tempi previsti nel progetto.

Art. 11

Utilizzazione del fondo per la realizzazione di opere pubbliche

1. L’80% del “fondo per la realizzazione di opere pubbliche” di cui al precedente articolo 10 è ripartito con le regole definite dal presente regolamento tra il personale di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
2. Il restante 20% è destinato alle seguenti finalità:
 - a) acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
 - b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - c) attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 legge 196/1997;
 - d) svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 12

Incarichi

1. Gli affidamenti degli incarichi di cui all’articolo 93, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 163/2006 sono effettuati con provvedimento del dirigente ovvero dal responsabile del servizio, sentito il responsabile del procedimento, garantendo una opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale. Tali provvedimenti devono essere adottati formalmente e preventivamente rispetto allo svolgimento delle attività.
2. Lo stesso dirigente o responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l’incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della

modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente o responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati. Tale verifica è condizione per la liquidazione dei compensi.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incarico del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo;
 - f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente o responsabile ovvero del responsabile del procedimento.

Art. 13

Ripartizione e liquidazione dell'incentivazione

1. L'80% del "Fondo per la progettazione e l'innovazione" è ripartito, sulla base delle indicazioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.
2. Nel caso in cui un dipendente svolga più di una delle attività la percentuale a lui spettante è tagliata del 10%, che va in aumento in misura proporzionale alle altre attività e non viene conteggiata tra i risparmi da trasferire in economia al bilancio dell'ente.
3. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti ai rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'Ente.
4. Sono inclusi nel limite del 2% gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
5. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Nell'importo complessivo di questi incentivi sono compresi anche quelli erogati da altre PA.
6. Le percentuali di cui al presente articolo sono corrisposte, sulla base della valutazione effettuata dal dirigente o dal responsabile.

7. La liquidazione è disposta per il 50% successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto ed il restante 50% è erogato successivamente al collaudo.
8. In sede di liquidazione dovrà essere accertato il non superamento nel corso dell'anno del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di accertamento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.
9. La liquidazione è disposta dal Dirigente/Responsabile e dà conto dei risultati raggiunti e, per ogni dipendente, del suo positivo apporto. La liquidazione è disposta da altro Responsabile nel caso di partecipazione diretta e/o di propri congiunti o affini alla erogazione dei compensi in oggetto.

Art. 14
Risparmi

1. I risparmi sono assegnati al bilancio dell'ente. Sono soggetti a tale vincolo in particolare i risparmi derivanti dal mancato svolgimento da parte di dipendenti di alcune attività, quelli derivanti da ritardi e/o costi aggiuntivi e quelli derivanti dallo svolgimento di attività rientranti nella qualifica professionale. Non si applica tale decurtazione nel caso in cui alcune attività siano svolte dallo stesso soggetto.

PARTE 3
NORME COMUNI

Art. 15
Informazione e pubblicità

1. L'Amministrazione provvede ad informare le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo.
2. L'Amministrazione provvede all'inserimento nel proprio sito, sezione "Amministrazione Trasparente", di tutte le informazioni previste dalla normative in vigore, nonché di quelle ulteriori che sono giudicate necessarie.

Art. 16
Relazione periodica

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i Dirigenti/Responsabili di servizio che hanno proceduto alla aggiudicazione di lavori, servizi e/o forniture redigono ed inviano al Presidente una relazione contenente:
 - a) Indicazione dei lavori, delle forniture e dei servizi affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
 - b) Importo degli incentivi connessi allo svolgimento di funzioni tecniche liquidato nell'anno precedente con la indicazione della ripartizione e dei destinatari;
 - c) Eventuali vizi e ritardi riscontrati nell'anno precedente, con la indicazione di quelli che sono ascrivibili a responsabilità del personale.

Art. 17
Entrata in vigore

1. La parte 1 del presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016. Di conseguenza si applica ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19 aprile 2016.

2. La parte 2 del presente Regolamento si applica alle attività svolte tra il 21 agosto 2014 ed il 19 aprile 2016.

Art. 18

Compensi al personale della SUA Provincia di BN

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 al personale impegnato nell'espletamento di procedere nell'acquisizione di lavoro, di servizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta una quota parte non superiore a un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato art. 113.
2. Tale quota viene finanziata con parte dei fondi versati dagli enti aderenti alla SUA provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 9 della convenzione sottoscritta.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.



PROVINCIA DI BENEVENTO

OGGETTO: **Ripartizione dei compensi incentivanti le funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 ed i tecnici ex art. 93, D.Lgs. n. 163/2006.**

ARTICOLO 1 - RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI LE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, D.LGS. N. 50/2016⁽¹⁾

| OPERE E LAVORI | |
|--|--------------------|
| Funzione svolta | % spettante |
| Programmazione della spesa per investimenti | 5 |
| Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando | 10 |
| Responsabile Unico del Procedimento | 40 |
| Direzione dei lavori | 20 |
| Collaudo statico | 5 |
| Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione | 5 |
| Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo | 15 |
| FORNITURE E SERVIZI | |
| Funzione svolta | % spettante |
| Programmazione della spesa per investimenti | 5 |
| Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando | 10 |
| Responsabile Unico del Procedimento | 35 |
| Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti | 25 |
| Verifica di conformità finale | 5 |
| Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo | 20 |

⁽¹⁾ Corte dei Conti Veneto 7 settembre 2016, n. 353: "L'adozione del regolamento continua ad essere una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo".

**ARTICOLO 2 - RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI I TECNICI
EX ARTICOLO 93, D.LGS. N. 163/2006 ⁽²⁾**

| | | |
|---|--|-----|
| A | Responsabile del procedimento | 14% |
| B | Progettista (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere progettate tra i progettisti che firmano la progettazione) | 35% |
| C | Direttore dei lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Contabilità e misure (dipendente che firma in qualità di direttore dei lavori – tecnico che esegue i rilievi metrici, tiene i libretti delle misure ed il registro di contabilità, firmandoli con assunzione di responsabilità congiuntamente al direttore dei lavori) | 25% |
| D | Coordinatore per la sicurezza/Duvri (professionista dipendente con abilitazione di legge che firma i piani di sicurezza) | 5% |
| E | Collaudo Tecnico-Amministrativo Certificato di regolare esecuzione (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere collaudate tra i dipendenti aventi i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento e che firmano l'atto di collaudo) | 7% |
| F | Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo | 14% |

⁽²⁾ Per completezza si riporta:

- a) Estratto **Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Lombardia, Deliberazione 13 novembre 2014, n. 300**
“a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, i comuni, come tutte le altre pubbliche amministrazioni, dovranno fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno, incaricato di attività tecniche nell'ambito del procedimento di aggiudicazione ed esecuzione di un'opera pubblica, alla nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un nuovo regolamento che stabilisca la percentuale massima destinata a tali compensi (comma 7 bis) e un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione (comma 7 ter). Entrambi dovranno adeguarsi alle novità normative, fra le quali spicca l'esclusione, fra i soggetti beneficiari dell'incentivo, del personale con qualifica dirigenziale (comma 7 ter, ultimo periodo)”.
- b) Il comma 93, art. 7-ter, D.Lgs. n. 163/2006:
“7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”.

**ARTICOLO 3 - RIPARTIZIONE DEI COMPENSI IN RELAZIONE ALL'INCARICO AFFIDATO
EX D.LGS. N. 163/2006**

| | | |
|-------|---|------|
| A | Responsabile del procedimento | 14% |
| | Fase progettuale - procedura di affidamento | 4% |
| | Fase esecutiva | 4% |
| | Validazione | 6% |
| B | Progettista | 35% |
| | di cui per sola progettazione preliminare/studio di fattibilità | 10% |
| | di cui per progettazione preliminare e definitiva | 25% |
| | di cui per progettazione preliminare – definitiva ed esecutiva | 35% |
| C | Direttore dei lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Contabilità e misure | 25% |
| | Direttore Lavori | 21% |
| | Contabilità e misure | 4% |
| D | Coordinatore per la sicurezza/Duvri | 5% |
| | In fase di progettazione | 2,5% |
| | In fase di esecuzione | 2,5% |
| E | Collaudo Tecnico - Amministrativo Certificato di regolare esecuzione | 7% |
| F | Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo | 14% |
| F.1 | Personale tecnico | 14% |
| F.1.1 | Disegnatori | 6% |
| | Fase progettuale | 4% |
| | Fase esecutiva - direzione lavori - collaudo | 2% |
| F.1.2 | Redazione di calcoli e computi metrici estimativi | 6% |
| | Fase progettuale | 4% |
| | Fase esecutiva - direzione lavori - collaudo | 2% |
| F.2 | Assistenza alle misurazioni e contabilità | 2% |

ARTICOLO 4 - CORRELAZIONE CON IL SALARIO ACCESSORIO

1. Nel caso in cui i compensi di cui al presente regolamento superino i valori di cui alla tabella allegata al presente regolamento, viene ridotta, sulla base delle regole dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, la misura della indennità di risultato delle posizioni organizzative destinatarie degli stessi e della indennità di produttività del personale destinatario degli stessi nella misura indicata nella seguente tabella:

| Compenso professionale | Riduzione della retribuzione di risultato/produttività |
|-------------------------|--|
| Fino a 3.000,00 | Nessuna riduzione |
| Da 3.001,00 a 20.000,00 | Taglio dal 10% al 20% in relazione al compenso professionale erogato |
| Oltre 20.000,00 euro | Taglio dal 30% al 50% in relazione al compenso professionale erogato |

